



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 25 gennaio 2020

Libri contabili senza obbligo di stampa

Le nuove disposizioni introdotte dal DL 34/2019.

In base alle norme in vigore i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici **sono da trascrivere su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**. Se il termine non è trascorso detti registri **sono considerati regolari se risultano aggiornati** sul supporto magnetico e stampati a richiesta dei verificatori e in loro presenza.

Con l'introdotta deroga all'obbligo di stampa (*comma 4-quater DL 357/94, modificato dall'art. 12-octies, comma 1, del DL 34/2019*) con **effetto dal 30 giugno 2019**, la tenuta di **qualsiasi registro contabile**, su qualunque supporto, si considera regolare anche senza trascrizione sui supporti cartacei se, in sede di accesso e/o verifica, sia aggiornato sui supporti elettronici e sia stampato su richiesta degli organi verificatori e in loro presenza.

Pertanto qualsiasi registro contabile gode ora della stessa norma già in essere per i registri IVA.

Si attende al momento una chiarificazione dell'AE in merito alla conservazione di detti registri.

Per quanto concerne i registri **soggetti ad imposta di bollo** (*libro giornale, inventari*) si ritiene consigliabile procedere al pagamento mediante pagamento con F24 e **codice tributo 2501**.